



C O M U N E D I P I A N O R O

Piazza Dei Martiri, 1 - Tel. (051) 65.29.135 / 65.29.137 - Fax (051) 774.299

C.A.P. 40065

Cod. Fisc. 00586340374
P. IVA 00517231205

PROVINCIA DI BOLOGNA
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO

"COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE

Articolo 1

Il commercio in forma itinerante si può svolgere nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 12/99, da parte di operatori in possesso di autorizzazione di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 28 del D.lgs 114/1998, di Partita Iva e di iscrizione al Registro delle Imprese.

Articolo 2

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in tutti i casi nei quali la sosta del veicolo costituisca violazione alla norme del Codice della Strada.

Articolo 3

Nei giorni della settimana in cui non si svolge il consueto mercato settimanale, è vietato esercitare il commercio in forma itinerante nelle aree sulle quali esso si svolge nonchè nelle zone destinate a parcheggio in tutto il territorio comunale.

Articolo 4

Nei giorni di svolgimento del mercato è vietato l'esercizio del commercio itinerante :

- a) per quanto riguarda il Capoluogo nell'area compresa tra le Vie Resistenza, Nazionale, Risorgimento, Ariosto, dello Sport, dette vie incluse;
- b) per quanto riguarda Rastignano nell'area compresa tra le Vie del Cappello, Marzabotto, Montesole, Torre e Fornace, dette vie incluse.

Articolo 5

Nell'ambito del territorio comunale, è consentita la sosta nei luoghi non interdetti per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore consecutive nello stesso posto, dopodichè dovrà essere effettuato uno spostamento di almeno 500 metri secondo il percorso stradale più breve, fermo restando che, nell'arco della stessa giornata, non è consentito utilizzare lo stesso luogo più volte.

Articolo 6

L'esercente il commercio itinerante può sostare nei luoghi non interdetti con l'utilizzo di mezzi motorizzati o altro, purchè la merce non sia esposta a contatto con il terreno e non sia esposta sui banchi.

Articolo 7

L'esercente il commercio itinerante dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge.

Articolo 8

La vendita di prodotti del settore alimentare, potrà essere effettuata nelle aree non interdette e che possiedano caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igienico-sanitarie, ai sensi dell'art. 2, comma, 1, dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2/3/2000.

Articolo 9

In occasione di manifestazioni culturali, sportive, sociali, religiose, politiche o simili, caratterizzate da notevole afflusso di persone, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante e i produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del D.lgs. 18/5/2001, n. 228, possono occupare il suolo pubblico per l'attività di vendita, per il periodo di svolgimento delle stesse, con le eventuali limitazioni indicate dal Servizio di Polizia Municipale e dall'Ufficio Attività Produttive per quanto attiene alle tipologie merceologiche in rapporto al tipo di manifestazione.

Articolo 10

Nell'ambito delle disposizioni in materia di trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda regolare e completa secondo le norme vigenti, per l'istruttoria ed il rilascio di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche che non necessitino di adempimenti da parte di altri Enti.

Articolo 11

In conformità a quanto previsto dall'art. 56 della Legge regionale 6/2004, si definisce la violazione grave o persistente nelle seguenti fattispecie :

- 1) la violazione è definita grave nei seguenti casi :
 - a) quando l'esercizio del commercio itinerante viene effettuato durante lo svolgimento del mercato settimanale di Pianoro Nuovo nelle Vie Risorgimento, Gramsci, Libertà, Bolognesi (via e slargo), Carducci e Alighieri, nonché in Via Marzabotto per quanto riguarda il mercato settimanale di Rastignano, perché confinanti e/o adiacenti all'area mercatale con conseguente eccessiva vicinanza agli operatori assegnatari di posteggio;
 - b) quando lo svolgimento dell'attività di commercio itinerante con sosta in luogo non interdetto viene effettuato per un periodo superiore a quattro ore anche non consecutive nella stessa giornata;
- 2) la violazione è definita persistente quando siano state accertate a carico di un determinato operatore più di due violazioni al Regolamento nell'arco temporale di sei mesi, individuati a partire dalla data del primo accertamento.

Articolo 12

Per le violazioni al presente Regolamento, non previste da altre normative di legge, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500. Verranno altresì applicati i principi e le procedure della legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo 13

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che approva il medesimo.